



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fasc.* 27.7.1/2021

*Oggetto* [ID: 8774] CASTELMASSA (RO): “Progetto di modifica della Centrale cogenerativa esistente dello Stabilimento Cargill di Castelmasse (RO) con riduzione della potenza termica di combustione da 222 MWt a circa 100 MWt al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto”

**Procedimento** riferito all'art. 19 del D.lgs. 152/2006 – **Verifica di assoggettabilità a VIA**

**Proponente:** Cargill S.r.l.

**Osservazioni**

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Alla Società Cargill S.r.l.  
[Cargill\\_srlehs@sicurezza postale.it](mailto:Cargill_srlehs@sicurezza postale.it)

*E pc*

Al Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale per le Valutazioni  
ambientali  
Divisione II - Rischio rilevante e  
autorizzazione integrata ambientale  
[va-2@mite.gov.it](mailto:va-2@mite.gov.it)  
Dipartimento energia  
Ex direzione generale per le infrastrutture e la  
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  
Divisione V – Regolamentazione delle  
infrastrutture energetiche  
[dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale  
- VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza  
[sabap-vr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vr@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione del Veneto –  
Valutazioni ambientali  
valutazioniambientalissupportoamministrativo  
[@pec.regione.veneto.it](mailto:@pec.regione.veneto.it)

Alla Provincia di Rovigo  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

Al Comune di Castelmasse  
[comune.castelmasse@pec.it](mailto:comune.castelmasse@pec.it)

In riferimento all'oggetto e alla nota acquisita dal Mite con prot. MiTE-96163 del 02.08.2022, con cui ha la Società Cargill S.r.l. presentato istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19,



del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto “Progetto di modifica della Centrale cogenerativa esistente dello Stabilimento Cargill di Castelmasse (RO) con riduzione della potenza termica di combustione da 222 MWt a circa 100 MWt al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto” si rappresenta quanto segue.

**premesse** che con nota prot. n. 113160 del 16.09.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 3487 del 19.09.2022) il MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione a corredo del progetto in argomento comunicando il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la presentazione delle osservazioni.


**permesso** che la documentazione progettuale è stata resa disponibile sulla piattaforma web dedicata del MiTE (che ha attribuito al procedimento il codice identificativo come ID: 8774) al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Info/8981>.

**considerato** che con nota prot.n 0003546-P del 20.09.2022 questa Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (Soprintendenza ABAP) competente territorialmente eventuali osservazioni da indicare specificando se il progetto in argomento producesse potenziali impatti significativi sul patrimonio culturale tanto da dover essere assoggettato a VIA e che la stessa Soprintendenza ABAP ha riscontrato tale richiesta con nota prot.n. 28219 del 03.10.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 4077 del 04.10.2022).

**considerato** che nell'istanza il proponente riporta quanto segue:

- il progetto proposto riguarda la modifica della Centrale cogenerativa (di seguito CTE) esistente dello Stabilimento Cargill di Castelmasse (RO) caratterizzata da una potenza elettrica di circa 53 MWe e una potenza termica di combustione in assetto cogenerativo di circa 222 MWt. La Centrale esistente, del tipo a ciclo combinato, è costituita essenzialmente da due unità turbogas (TG) alimentate esclusivamente a gas naturale, due generatori di vapore a recupero (GVR) con postcombustione e una turbina a vapore (TV).
- Le modifiche proposte si rendono necessarie a quasi 30 anni dalla messa in esercizio della Centrale, sia per questioni di vetustà degli impianti, sia per tenere conto delle mutate esigenze operative della stessa installazione. Per rispondere a tale necessità viene proposto un intervento di retrofit degli impianti, provvedendo a sostituire alcune delle apparecchiature esistenti con altre analoghe, tecnologicamente più avanzate, in grado di determinare un miglioramento dell'efficienza complessiva della Centrale senza introdurre nuovi od ulteriori impatti ambientali rispetto alla configurazione attualmente autorizzata.
- La Centrale termoelettrica sarà cogenerativa anche nella configurazione futura e avrà una potenza termica di combustione in assetto cogenerativo pari a circa 100 MWt.

**considerato** che nello *Studio Preliminare Ambientale* proponente riferisce che la Centrale termoelettrica oggetto di interventi si colloca all'interno dello Stabilimento CARGILL localizzato nel territorio comunale di Castelmasse, in Provincia di Rovigo.



Localizzazione della Centrale su CTR (Scala 1:10.000)



MINISTERO DELLA CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

Le modifiche consistono sostanzialmente:

- nella sostituzione dei due turbogas esistenti con due nuovi turbogas, ciascuno di potenza elettrica pari a circa 14,4 MWe e una potenza termica di combustione pari a circa 40 MWt; il sistema di combustione dei nuovi TG sarà del tipo secco a bassa emissione di NOx;
- nella sostituzione dei due generatori di vapore a recupero e relativo sistema di post combustione con due nuovi generatori di vapore a recupero, sempre dotati di post combustione; la potenza termica della postcombustione per ciascun GVR nuovo sarà pari a circa 10 MWt;
- nella revisione della turbina a vapore esistente;
- nella sostituzione di un condensatore ad aria con una nuova apparecchiatura analoga e nella dismissione dell'altro condensatore esistente, non più necessario;
- nell'installazione di un modulo torre aggiuntivo al sistema di raffreddamento ausiliari. (cfr. Studio preliminare ambientale pag.34).

Il progetto sarà realizzato in più fasi in modo da poter garantire continuità nella produzione di energia elettrica e termica allo Stabilimento Cargill:

- Fase 1, della durata di circa 1 anno, in cui sono previsti:
  - la demolizione di uno dei 2 TG esistenti e del relativo GVR e l'installazione, in sua sostituzione, di un nuovo TG e del relativo GVR;
  - l'esercizio dell'unico TG esistente rimasto e della relativa caldaia a recupero;
- Fase 2, della durata di circa 1 anno, in cui sono previsti:
  - la demolizione del 2° TG esistente e del relativo GVR e l'installazione, in sua sostituzione, del 2° nuovo TG con l'associato nuovo GVR;
  - l'esercizio contemporaneo del 1° nuovo TG installato nella Fase 1 e del relativo GVR e di massimo 3 caldaie ausiliarie (già autorizzate);
- Fase 3 (configurazione finale di progetto) in cui è previsto l'esercizio contemporaneo dei due nuovi TG + i due nuovi GVR.

**considerato** che la prima fase di cantierizzazione riguarda dunque l'installazione del primo TG e del relativo GVR in sostituzione delle apparecchiature esistenti: la durata di tale cantiere è ipotizzata in circa 12 mesi. Successivamente è prevista la realizzazione del secondo TG e del relativo GVR in sostituzione degli esistenti per una durata di ulteriori 12 mesi.

**considerato** che trattandosi di una sostituzione di apparecchiature esistenti con altre analoghe è possibile recuperare le opere civili di alloggiamento delle turbine a gas: le nuove TG sono infatti di taglia, dimensioni e pesi inferiori rispetto a quelle attuali, il che consente di mantenere gli edifici esistenti.

Verranno invece demolite le fondazioni dei 2 GVR esistenti per un totale di circa 100 m<sup>3</sup> di conglomerato cementizio e circa 10 tonnellate di acciaio per armature. Al loro posto verranno gettate le fondazioni dei nuovi generatori di vapore a recupero. Qualora in fase esecutiva si verifichi la compatibilità delle vecchie fondazioni con i nuovi carichi, esse verranno preservate.


I camini esistenti, dell'altezza di 30 m, verranno riutilizzati.

Durante le attività di cantiere saranno possibili altre piccole demolizioni, dovute al rifacimento di basamenti per pompe e altre componenti minori e/o all'esecuzione di sotto-attraversamenti per le nuove linee. Tali lavori si stimano per circa 10 m<sup>3</sup> complessivi di detriti, e 10 m<sup>3</sup> complessivi di nuove fondazioni.



considerato che da quanto emerge al paragrafo n. 4.1.1. dello *Studio Preliminare Ambientale* trattandosi sostanzialmente della sostituzione di apparecchiature ed impianti esistenti con analoghi, di ultima generazione, le aree della Centrale nella configurazione *ante operam* rimangono le stesse di quelle *post operam*.


**considerato** che il Proponente inoltre rammenta che la Centrale oggetto di interventi è completamente ricompresa all'interno dello Stabilimento CARGILL esistente, ovvero un sito già oggi di tipo produttivo consolidato (Cfr. Studio Preliminare Ambientale § 4.1.1 Definizione dell'ambito territoriale di studio (Sito ed Area Vasta) e dei fattori e componenti ambientali interessati dal progetto).



Localizzazione aree di cantiere

**considerato** che al paragrafo 4.2.8.2 *Ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica* viene riportato che «L'analisi è stata effettuata considerando gli strumenti di pianificazione esaminati, i geoportali delle Regioni Veneto e Lombardia e verificando la presenza di beni culturali e architettonici.

La Società proponente riporta che gli interventi in progetto riguardanti la Centrale cogenerativa dello Stabilimento Cargill sono esterni a vincoli paesaggistici e non interferiscono con beni culturali. (cfr. § 4.2.8.2 Ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica dello Studio preliminare ambientale).



Beni paesaggistici art. 136-142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



Estratto Portale Vincoli in Rete

**considerato** che per quanto attiene alla valutazione degli Impatti del progetto sul paesaggio in fase di cantiere la Società proponente riporta che «Il progetto prevede la sostituzione di apparecchiature esistenti con altre analoghe, nuove, alcune delle quali posizionate all'interno di edifici esistenti.

Le aree direttamente coinvolte dagli interventi così come quelle dedicate alle baracche/uffici/deposito materiali sono localizzate esclusivamente all'interno dello Stabilimento Cargill e non determinano modifiche sostanziali né al layout della Centrale (le apparecchiature nuove sostituiranno spazialmente quelle esistenti fatta eccezione per alcune installazioni minori, nuove, quali il modulo torre aggiuntivo, comunque realizzati in adiacenza a quelli esistenti) né alcuna modifica alle opere connesse esterne al sito produttivo (es. connessione elettrica).

**considerato** che, come riferito da proponente, si tratta dunque di attività riconducibili ad interventi di manutenzione che ordinariamente sono condotti nello Stabilimento, che comporteranno per un periodo di tempo limitato la presenza di macchinari e/o impalcati che possono comunque comunemente essere presenti nello Stabilimento produttivo senza destare particolare attenzione, sia considerando la limitatezza spaziale dell'area di intervento rispetto a quella dello Stabilimento nel suo complesso sia la temporaneità della loro presenza. Per quanto detto, il proponente sostiene che l'impatto sul paesaggio associato alle attività di cantiere è da ritenersi non significativo e completamente reversibile. Il proponente rileva che le attività proposte non interferisce con alcun vincolo paesaggistico» (cfr § 4.3.8 Paesaggio 4.3.8.1 Fase di cantiere).

In riferimento alla Stima del Grado di Incidenza il proponente sostiene che in merito *all'Incidenza morfologica e tipologica*: *Il progetto consiste essenzialmente nella sostituzione di apparecchiature esistenti con altre analoghe, di ultima generazione, maggiormente efficienti e rispondenti agli attuali usi della Centrale. Tutti gli interventi riguarderanno aree interne allo Stabilimento esistente, già pavimentate e/o occupate da impianti che saranno rimossi/sostituiti pertanto la loro realizzazione non apporterà modifiche ai caratteri morfologici e tipologici dell'area in cui si inseriscono, completamente ricompresa nello Stabilimento Cargill esistente.* Pertanto la Società ritiene che il grado di incidenza sia da considerarsi nullo. In merito *all'Incidenza Visiva* il proponente sostiene che *«Gli interventi in progetto non apporteranno alcuna modifica esterna e percepibile della Centrale Termoelettrica esistente. Gli interventi di maggiori dimensioni, esterni ad edifici esistenti, sono quelli relativi alla sostituzione dei GVR che, tuttavia, avranno forma e dimensioni analoghe a quelli esistenti vista la loro localizzazione nel Sito, interclusa tra gli edifici TG-TV e i*



*camini, non oggetto di modifica*». Pertanto la Società ritiene che il grado di incidenza sia da considerarsi nullo (cfr. § 4.3.8.2.2 Stima del Grado di Incidenza).

**considerato** inoltre che il proponente in merito alla Valutazione dell'Impatto Paesaggistico delle opere in progetto sostiene che «Complessivamente *la valutazione permette di stimare un impatto paesaggistico degli interventi in progetto di valore Nullo, correlato all'assenza di incidenza paesaggistica degli interventi in progetto.*

*Essi infatti, prevedendo la sostituzione di alcune parti impiantistiche già oggi esistenti con altre analoghe, di forma e dimensioni, alcune delle quali poste peraltro all'interno di edifici esistenti, comunque tutte ricomprese all'interno dello Stabilimento Cargill, non apporteranno alcuna modifica paesaggistica alla CTE esistente e, più in generale, allo Stabilimento e all'Area di Studio in cui si inseriscono. I camini, che rappresentano l'elemento di maggiore sviluppo verticale della Centrale, non sono oggetto di modifica*». (cfr §4.3.8.2.3 Valutazione dell'Impatto Paesaggistico delle opere in progetto).

**considerato** che con nota prot.n. 28219 del 03.10.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 4077 del 04.10.2022) la Soprintendenza ABAP, visionato la suddetta documentazione pubblicata ha trasmesso le proprie osservazioni ritenendo opportuno, ai sensi del co. 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

**considerato** in particolare che la Soprintendenza ABAP ha riferito quanto segue:

considerato che gli interventi proposti non incidono su aree tutelate ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio e non hanno ricadute sui beni culturali presenti nelle vicinanze;

Tutto ciò premesso questo Ufficio comunica per quanto di competenza, non ritiene l'intervento in argomento, assoggettabile a valutazione impatto ambientale.

Tuttavia al fine di prevenire o evitare impatti ambientali negativi o significativi dovranno essere poste in atto tutte le misure necessarie per il contenimento delle polveri e la razionalizzazione dell'uso dei mezzi di trasporto nell'ambito delle attività di cantiere. Per quanto riguarda invece la tutela archeologica si evidenzia che non sono noti, allo stato attuale delle conoscenze, rinvenimenti archeologici nell'area; si ricorda che eventuali ritrovamenti di beni culturali nel sottosuolo, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto.

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”.

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “[...] *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda*” del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1).

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.



**considerate e fatte proprie** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale.

**esaminato** lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica.

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**vista** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3.

**visto** il D.L. 12 luglio 2018, n. 86.

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**visto** il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

**visto** il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014.

**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

**visto** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44.

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare, l'articolo 19, comma 8.

**Questa Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per quanto di competenza di questo Ministero, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006, ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte; viste le osservazioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna

**ritiene di non dover chiedere**

al Ministero della Transizione ecologica l'assoggettamento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, prescrivendo quanto segue per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del co. 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006:

- 1) dovranno essere poste in atto tutte le misure necessarie per il contenimento delle polveri e la razionalizzazione dell'uso dei mezzi di trasporto nell'ambito delle attività di cantiere.
- 2) Per quanto riguarda invece la tutela archeologica si ricorda che eventuali ritrovamenti di beni culturali nel sottosuolo, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella   
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - Servizio V- DG ABAP  
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige  
tel. 06/6723.4726 – [enrica.gialanella@cultura.gov.it](mailto:enrica.gialanella@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG-ABAP  
Arch. Rocco  TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)